



 REGIONE DEL VENETO giunta regionale – 10 ^a legislatura	
ALLEGATO A	Dgr n.
	del
	pag. 1/8

Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto

- VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- VISTA la Legge regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche".
- VISTA la Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5 “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.
- VISTA la Legge regionale del Veneto 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, oggi abrogata;
- VISTA la Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13 “Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”, oggi abrogata;
- VISTO l’Accordo per la costituzione dell’Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto in data 31 luglio 2006, come modificato con l’Accordo integrativo in data 10 luglio 2007;
- PRESO ATTO dell’avvio dell’Autorità d’Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene nella forma di Consorzio di funzioni di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), avvenuta con la sottoscrizione dei relativi atti costitutivi in data 21 aprile 2008;
- VISTO l’articolo 4, commi 44, 45 e 46 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)” che, in attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 191/2009 e nelle more del processo di riordino delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, individua nelle forme di cooperazione tra Comuni e Province, istituite ai sensi della citata legge regionale 13/2005, le strutture denominate Consulte d’ambito per il servizio idrico integrato, istituzionalmente deputate ad assumere le funzioni esercitate dalle Autorità d’ambito territoriale ottimale, ivi inclusa l’Autorità d’ambito territoriale ottimale interregionale, in materia di servizio idrico integrato;
- VISTO l’articolo 2, comma 3 della legge regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di risorse idriche) con il quale è stato stabilito quanto segue: <<3. Al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile, relativamente alla particolare situazione gestionale dei comuni, indicati nell’elenco di cui all’Allegato B della presente legge, appartenenti all’ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, già costituito mediante l’accordo tra la Regione del Veneto e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, siglato in data 31 luglio 2006, e successive modificazioni, la Giunta regionale è



ALLEGATO A	Dgr n.	del	pag. 2/8	
------------	--------	-----	----------	--

autorizzata a compiere tutti gli atti necessari, d'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.>>;

- ATTESO CHE con nota del 23 aprile 2013, il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha inviato al Presidente della Regione del Veneto un testo definito "intesa interlocutoria", nel quale era previsto quanto segue: <<...nelle more della stipula di un nuovo accordo interregionale, così come previsto dalla legge 27 aprile 2012, n. 17, della Regione Veneto, art. 2, comma 3, la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Veneto concordano e condividono i seguenti punti: 1. Il Consorzio tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" potrà in prima istanza applicare le disposizioni previste dalla normativa della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e, pertanto, provvederà ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, art. 4, commi 44, 45 e 46, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 2. fino alla stipula di nuovo accordo, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" approvato per le specifiche deliberazioni delle Giunte regionali; 3. la nomina del Direttore ATOI segue le procedure previste dall'art. 110 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, già ripreso dallo statuto dell'ATOI medesimo; 4. di proporre, nel più breve tempo compatibile con le procedure tecniche ed amministrative necessarie, il testo dell'accordo interregionale di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, della Regione Veneto, per la successiva stipula tra le due Regioni.>>;
- ATTESO CHE con nota del 29 aprile 2013, il Presidente della Regione del Veneto comunicava quanto segue: <<in risposta alla nota GAB-(GAB-4-1-1-PT)-0 del 23 aprile u.s., tenendo in giusta considerazione il momento contingente determinato dalle scadenze imposte dalla normativa nazionale con riguardo alla comunicazione delle proposte di tariffa del Servizio idrico integrato alla competente Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Le comunico, al fine di tutelare il regolare servizio dell'Ambito interregionale "Lemene" il mio accordo all'intesa interlocutoria allegata alla nota succitata. Resta comunque inteso che, in adempimento alla Legge Regionale Veneta n. 17/2012, ciò andrà seguito dall'aggiornamento dell'accordo specifico fra le due Regioni, al quale è demandata ogni determinazione futura al riguardo.>>;
- VISTO l'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164;
- VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 5 novembre 2014, n. 20 (Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), con la quale è stato istituito nella Provincia di Pordenone il nuovo Comune denominato Valvasone Arzene, mediante fusione dei Comuni di Arzene e di Valvasone, con capoluogo a Valvasone;
- VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", pubblicata sul BUR n. 16 del 20 aprile 2016 ed in particolare l'articolo 3, ai sensi del quale: 1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territorio



ca767cc4



ALLEGATO A	Dgr n.	del	pag. 3/8	
------------	--------	-----	----------	--

regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 152/2006. 2. Con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36-Disposizioni in materia di risorse idriche) sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto;

- VISTO l'articolo 4, comma 1, della citata legge regionale 5/2016 in base al quale è costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero Ambito territoriale ottimale;
- VISTO l'articolo 5 della stessa legge regionale 5/2016 che, nell'elencare gli organi dell'AUSIR, menziona l'Assemblea regionale d'ambito;
- VISTO l'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 5/2016 che così dispone: "Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.";
- VISTO l'articolo 23, comma 1, della sopra richiamata legge regionale 5/2016, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, in base al quale l'AUSIR è istituita a far data dall'1 gennaio 2017 ed è operativa con la nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10 (della legge medesima);
- VISTO l'articolo 28 della legge regionale 5/2016, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017 sono abrogate, tra le altre norme, la legge regionale 13/2005 ed i commi 44, 45 e 46 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2010;
- PRESO ATTO delle interlocuzioni intercorse tra l'Assessorato all'ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia e l'Assessorato all'ambiente e protezione civile della Regione Veneto in merito allo schema di Intesa, di cui all'articolo 3 della LR 5/2016, proposto dagli Uffici della Regione Friuli Venezia Giulia;
- VISTA la DGR (Regione Veneto)....
- VISTA la DGR (Regione FVG)....

tutto ciò premesso



ca767cc4



ALLEGATO A	Dgr n.	del	pag. 4/8	
------------	--------	-----	----------	--

la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto

stipulano la seguente Intesa

Art. 1

(Oggetto e finalità dell'Intesa)

1. La presente Intesa è finalizzata a consentire ai Comuni limitrofi della Regione Veneto, già appartenenti all'Ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" alla data di entrata in vigore della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 15 aprile 2016 n. 5 "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", l'inclusione nell'Ambito territoriale ottimale regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia su cui esercita le proprie funzioni l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR).
2. L'inclusione nell'Ambito territoriale ottimale regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dei succitati Comuni avviene esclusivamente per la gestione del servizio idrico integrato e non per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
3. I Comuni compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene alla data del 5 maggio 2016 sono quelli appartenenti al bacino idrografico interregionale del fiume Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 (Delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene), ovvero:
 - a) nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene, Zoppola, come da deliberazione della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1681 del 21 luglio 2006 e da legge regionale del Friuli Venezia Giulia 5 novembre 2014, n. 20 istitutiva del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone;
 - b) nella Regione del Veneto: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto, come da deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 2364 del 27 luglio 2006.

Art. 2

(Individuazione dell'Ambito territoriale ottimale)

1. I Comuni della Regione Veneto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) possono chiedere l'inclusione nell'Ambito territoriale ottimale regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entro il 31 ottobre 2017.



ca767cc4



ALLEGATO A	Dgr n.	del	pag. 5/8	
-------------------	---------------	------------	----------	--

2. Le richieste vanno indirizzate a (per la Regione FVG)..... e, per conoscenza, a.....(per la Regione Veneto).
3. Entro il 31 dicembre 2017, previa Deliberazione della Giunta regionale, la Regione Friuli Venezia Giulia accoglie le richieste dei Comuni della Regione Veneto.

Art. 3

(Rappresentanza dei Comuni della Regione Veneto nell'Assemblea regionale d'ambito)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 5/2016, l'Assemblea regionale d'ambito, organo permanente dell'AUSIR, è integrata da due componenti con diritto di voto, eletti dai Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Sono eletti componenti dell'Assemblea regionale d'ambito i Sindaci che hanno riportato il maggior numero di voti in sede di apposita conferenza dei Sindaci, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In difetto provvede il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'perimento della convocazione. In caso di parità di voti, l'ordine di preferenza è dato dalla minore età tra coloro che hanno ottenuto pari voti. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Segretario comunale che ha assistito il Sindaco nella convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea regionale d'ambito ha una durata corrispondente a quella residua della carica di Sindaco ricoperta dal componente eletto.

Art. 4

(Assemblea locale "Interregionale")

1. In esecuzione della presente Intesa, la Regione Friuli Venezia Giulia provvede a modificare l'Allegato A della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 5/2016 al fine di prevedere l'istituzione dell'Assemblea locale "Interregionale" la quale è composta dai Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" alla data di entrata in vigore della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 5/2016.
2. L'Assemblea locale "Interregionale" è organo dell'AUSIR ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 5/2016. Essa è soggetta alla disciplina contenuta nell'art. 8 della legge regionale citata e, con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, svolge le funzioni specificate nel comma 7 del medesimo articolo 8.



ca767cc4



ALLEGATO A	Dgr n.	del	pag. 6/8	
------------	--------	-----	----------	--

3. Sono fatte salve le previsioni del Piano d'ambito della Consulta d'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" approvato con Deliberazione n. XX dd. XX, in coerenza con il comma 8, dell'art. 13 della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 5/2016.

4. In coerenza con il comma 1 dell'art. 13 della LR del Friuli Venezia Giulia 5/2016, Il Piano d'Ambito per il servizio idrico integrato e le sue eventuali variazioni, relativamente alla parte che attiene i Comuni veneti, sono predisposte in coerenza con la pianificazione regionale veneta di settore, e con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. Le eventuali variazioni del Piano d'Ambito, per quanto attiene al programma degli interventi riferiti ai Comuni della Regione Veneto, dovranno acquisire il preventivo parere vincolante della Assemblea Locale "Interregionale".

Art. 5

(Liquidazione della Consulta d'ambito ottimale interregionale)

1. La Consulta d'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" è posta in liquidazione a decorrere dal 1 gennaio 2018 e da tale data l'AUSIR subentra nelle relative funzioni. Il subentro dell'AUSIR nei rapporti giuridici attivi e passivi, nella titolarità dei beni e nei contenziosi che fanno capo alla Consulta d'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" avviene al termine delle operazioni di liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 4.

2. La gestione della liquidazione è svolta da un Commissario liquidatore, nominato dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, individuato nella persona che, alla data del 31 dicembre 2017, svolge le funzioni di Direttore della Consulta di cui al comma 1. Al Commissario è dovuta, per l'attività svolta, una indennità di importo pari alla retribuzione percepita dal Direttore alla stessa data.

3. Il Commissario incaricato provvede:

- a) all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
- b) all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili e immobili da trasferire all'AUSIR;
- c) alla ricognizione del personale assegnato alla soppressa Consulta d'ambito da trasferire all'AUSIR;
- d) alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria.

4. La gestione della liquidazione deve essere conclusa entro il 30 giugno 2018; le risultanze della liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia e dalla Giunta regionale del Veneto.

Art. 6

(Variazione di appartenenza all'Autorità d'Ambito per i comuni veneti)

1. I comuni veneti che aderiranno all'Assemblea interregionale interna all'AUSIR, che, in ragione di esigenze intervenute successivamente alla sigla della presente intesa, vorranno



ca767cc4



ALLEGATO A	Dgr n.	del	pag. 7/8	
------------	--------	-----	----------	--

chiedere una variazione di appartenenza all'Ambito Territoriale Ottimale verso altro ambito regionale veneto, potranno farlo secondo le previsioni della L.R. 17/2012. A seguito della relativa istruttoria, qualora favorevole alla richiesta di variazione, gli stessi comuni cesseranno di appartenere all'Assemblea interregionale interna all'AUSIR per confluire nell'Ambito Territoriale Ottimale di destinazione. La Regione Friuli Venezia Giulia provvederà di conseguenza a modificare la propria Legge regionale n. 5/2016. La regolazione della transizione delle poste in essere sarà oggetto di accordo separato fra Autorità d'Ambito.

Art. 7

(Durata)

1. La presente Intesa ha durata cinquantennale, e può essere prorogata, modificata o revocata qualora vengano meno le finalità per le quali è stata sottoscritta.
2. Ogni Comune, fra quelli elencati all'art. 1, può formulare motivata richiesta alla propria Regione di appartenenza, affinché la presente intesa sia modificata o revocata in forza di esigenze sopravvenute e successive alla stipula della presente Intesa. La Regione, una volta ricevuta la richiesta e valutata la fondatezza, concorda con l'altra Regione le modifiche o la revoca della presente intesa.

Art. 8

(Norme finali e transitorie)

1. In esecuzione della presente Intesa, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna a integrare il Decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali di cui al comma 4, dell'articolo 13, della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 26/2014, inserendo al punto 1 i Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Eventuali successive modificazioni dell'Allegato A della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 5/2016 ai sensi dell'art. 8, comma 3, della citata Legge regionale non richiedono la revisione della presente Intesa.
2. Il regolamento contenente criteri e modalità di costituzione del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge regionale 5/2016 garantisce la rappresentanza degli utenti del servizio idrico integrato residenti nei Comuni della Regione Veneto aderenti.
3. In sede di prima applicazione, la Conferenza dei Sindaci veneti di cui all'articolo 3, comma 2, elegge i propri rappresentanti in Assemblea regionale d'Ambito entro il 31 gennaio 2018.
4. Nell'ipotesi di aggregazione delle società di gestione del servizio idrico integrato operanti nel territorio di competenza dell'Assemblea Locale "Interregionale" ed altre società ricadenti nell'ATO unico regionale, mediante operazioni societarie, comprese fusioni, acquisizioni o conferimenti, l'AUSIR, in coerenza con quanto disposto dal comma 5, dell'art. 16, della LR FVG 5/2016, dispone



ca767cc4



ALLEGATO A	Dgr n.	del	pag. 8/8	
-------------------	---------------	------------	----------	--

il riallineamento delle scadenze delle concessioni in essere, aggiornando il termine di scadenza complessivo con l'affidamento più lungo. Nelle more dell'attivazione dell'AUSIR e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'affidamento dei servizi, l'eventuale riallineamento delle concessioni, di cui alla prima parte del presente comma, è effettuato dalla Consulta d'Ambito territoriale ottimale "Lemene".

5. Per quanto non previsto dalla presente Intesa, si fa riferimento alla normativa statale di settore e alle leggi regionali in materia di servizio idrico integrato della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

6. Le parti potranno concordare la sottoscrizione di atti integrativi della presente Intesa.

7. La presente Intesa, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) o con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del medesimo decreto legislativo 82/2005 o con altra firma elettronica qualificata ed è pubblicato sui siti istituzionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Per la Regione del Veneto



ca767cc4

